

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAPPELLI, BOMPIANI, COCO, CONDORELLI,  
D'AMELIO, LEONARDI, PATRIARCA, RUFFINO, SANTALCO,  
SPITELLA e VENTURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1988

### Tutela della ceramica artistica e tradizionale

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge al vostro esame è già stato approvato dalla 10ª Commissione del Senato, in sede deliberante, per ben due volte: nella VII legislatura il 12 maggio 1982 e nella VIII legislatura il 19 luglio 1984. In entrambe le occasioni il disegno di legge decadde, poi, alla Camera, a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento.

Il testo del presente disegno di legge, rivolto, come dice il titolo, alla tutela della ceramica artistica e tradizionale delle zone di antica tradizione ceramica, ripropone, sostanzialmente, il testo unificato approvato il 19 giugno 1984, frutto di un lungo lavoro, compiuto prima dal «Comitato ristretto» e poi dalla Commissione, cui tutti i gruppi politici diedero un contributo impegnato, arrivando ad un voto unanime.

Le norme e le procedure previste dal disegno di legge presentano carattere di grande linearità e semplicità.

Con l'articolo 1 si propone di demandare allo Stato la tutela della denominazione di origine delle produzioni ceramiche artistiche e tradizionali ai fini della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle relative tecniche di lavorazione e produzione.

La tutela viene attuata attraverso un apposito «Consiglio nazionale ceramico», comitati di disciplinare, regioni ed enti locali, consorzi volontari fra creatori di ceramica artistica e tradizionale.

È opportuno sottolineare che un peso di particolare rilevanza il disegno di legge riserva

alle funzioni dei comuni compresi entro le zone ceramiche, nonché ai produttori di arte ceramica, ampiamente rappresentati nel Consiglio nazionale e nei comitati di disciplinare.

Consiglio nazionale per la tutela della ceramica artistica e tradizionale ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; viene nominato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui spetta la presidenza; è convocato nei successivi tre mesi dallo stesso Ministro (articoli 9 e 10).

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto da ventinove membri, di cui sette rappresentano gli organi centrali dello Stato, 12 rappresentano i produttori di ceramiche artistiche e tradizionali, e sette rappresentano i comuni di affermata tradizione ceramica, e tre rappresentano le Regioni.

Il Consiglio nazionale individua, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e gli enti locali interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2.

Lo stesso Consiglio definisce ed approva, per ciascuna di dette zone, il disciplinare di produzione della ceramica d'arte, che dovrà rispondere alle norme di cui all'articolo 5.

Per ciascuna delle zone per le quali sia stato approvato il disciplinare di produzione di cui sopra, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a nominare, su designazione del Consiglio nazionale, un comitato di disciplinare (articolo 4), che ha il compito di decidere l'iscrizione dei richiedenti

nell'apposito registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa, istituendo, in tal modo, il «Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale», e di controllare e tutelare la produzione, concedendo l'uso del marchio DOC (denominazione di origine controllata) di cui all'articolo 6.

Particolare rilievo viene dato al contributo che possono arrecare al raggiungimento delle finalità della legge i consorzi od enti volontariamente costituitisi nelle zone di antica tradizione ceramica; su di essi è parso opportuno ed utile fare affidamento, salvaguardando, peraltro, la unitarietà del controllo e della vigilanza da parte dei comitati di disciplinare su tutta la materia (articoli 7 e 8).

Modalità e forme di finanziamento per i comitati di disciplinare e per l'istituzione e il funzionamento dei registri provinciali vengono regolate dall'articolo 11 che pone detto finanziamento a carico degli enti presso i quali hanno sede i comitati ed i registri stessi.

Per il funzionamento del Comitato nazionale, invece, è prevista la modesta spesa di 100 milioni di lire annue, a carico del bilancio ordinario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Come si vede, le norme proposte costituiscono una equilibrata impostazione dei complessi problemi della tutela di un importante prodotto (il cui valore è stimato in 300 miliardi annui), nel rispetto delle competenze, nella salvaguardia dell'unitarietà nazionale della disciplina, nella valorizzazione delle forze locali, istituzionali e professionali.

Si confida che il Senato vorrà, in tempi brevi, approvare nuovamente questo disegno di legge, tenendo conto sia dei rilevanti aspetti economici in gioco, sia dell'alto valore culturale e storico della materia in esame.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni ceramiche artistiche e tradizionali, ai fini della difesa e della conservazione delle loro tradizionali caratteristiche artistiche e delle relative tecniche di lavorazione e produzione, viene attuata dallo Stato attraverso:

a) il Consiglio nazionale per la tutela della ceramica artistica e tradizionale, di cui all'articolo 9;

b) i comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4;

c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) i consorzi volontari fra creatori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione ceramica.

## Art. 2.

*(Produzioni ceramiche tutelate)*

1. Sono considerate ceramiche artistiche e tradizionali, ai fini della presente legge, le ceramiche prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

## Art. 3.

*(Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale )*

1. Ai fini della tutela di cui all'articolo 1 è istituito il «Registro dei produttori d'arte ceramica», di seguito indicato con la parola «registro».

2. Detto registro è tenuto normalmente presso le commissioni provinciali per l'artigian-

nato di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, salva diversa conversione regionale.

3. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata, ai comitati di cui all'articolo 4, da singoli produttori ceramici e da titolari o legali rappresentanti di imprese di produzione ceramica di cui all'articolo 2, per il tramite dei comuni sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

4. Hanno facoltà, in caso di comprovate e storiche situazioni, di inoltrare richiesta anche i soggetti, come individuati nel comma 3, operanti in aree contigue alle zone di affermata tradizione ceramica, la cui produzione sia riconducibile per tipologie, caratteri e qualità ai requisiti propri delle ceramiche prodotte nelle zone stesse.

5. L'iscrizione al registro è autorizzata dai comitati di cui all'articolo 4, secondo quanto previsto all'articolo 5.

#### Art. 4.

##### *(Comitati di disciplinare)*

1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 9, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata indicato dal medesimo Consiglio nazionale.

2. Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e decide l'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 6;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la corrispondenza delle produzioni che intendono fregiarsi della denominazione d'origine di cui all'articolo 6, alle caratteristiche tecniche ed artistiche richieste dal disciplinare medesimo.

3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla data di

approvazione del disciplinare medesimo, e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore, sotto il profilo tecnico-produttivo, artistico e culturale.

4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti, per i quattro quinti residenti nella regione e designati dai comuni e dalle regioni interessate.

5. Va, altresì, assicurata la rappresentanza, nei comitati, dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi od enti, di cui agli articoli 7 e 8, ove esistenti.

7. Ai componenti dei comitati di disciplinare, e degli enti incaricati dai medesimi formalmente autorizzati, è riconosciuta, nell'espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

8. Essi potranno entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti, e le verifiche da essi condotte non potranno essere impedito.

9. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dal comma 2, lettera b), sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il Consiglio nazionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

#### Art. 5.

##### *(Disciplinare di produzione)*

1. Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e loro provenienza, e per le ceramiche d'uso all'osservanza delle norme di legge relative.

2. Il disciplinare delimita, altresì, la zona o le zone di produzione, e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'ori-

gine del prodotto, nonchè i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 6, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

3. Il disciplinare è definito ed approvato dal Consiglio nazionale di cui all'articolo 9, dopo esperite le consultazioni e le verifiche ritenute necessarie od opportune, su proposta della regione, degli enti locali, nonchè di enti economici od organismi interessati al settore della ceramica artistica e tradizionale della zona.

4. Esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Art. 6.

##### *(Controllo della produzione)*

1. Hanno diritto di apporre sulle rispettive produzioni la scritta: «*Consiglio nazionale ceramico-Ceramica DOC* (ovvero: *Denominazione di origine controllata*) di (località) n. ... », gli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 3 che siano stati autorizzati dal comitato di disciplinare competente.

2. Il comitato accerta la rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11.

3. L'uso illegittimo della scritta è punito con l'ammenda da un minimo di 2 ad un massimo di 50 milioni di lire.

4. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo della scritta i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi od enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

#### Art. 7.

##### *(ConSORZI volontari)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere della regione interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed

enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche i compiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).

2. Le funzioni di cui sopra possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 51 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3;

b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio od ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso;

c) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidate.

3. Gli incaricati dei consorzi od enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi od ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ed alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

5. Consorzi od enti cui sono affidate le funzioni di cui ai commi precedenti sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e della regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della regione interessata.

#### Art. 8.

##### *(Riconoscimento dei consorzi volontari)*

1. La richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ottenere l'incarico di espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7, preventivamente pubblicata sul foglio annunci legali della provincia a cura e spesa del consorzio od ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) elenco dei soci e relativa certificazione

dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;

c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio od ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi dell'articolo 7, è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 7, comma 2.

3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi od enti si dimostri irregolare o comunque insufficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.

4. I consigli di amministrazione dei consorzi od enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 7 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle.

5. Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del consorzio od ente è affidata ad un commissario, il quale provvede entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

#### Art. 9.

##### *(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico)*

1. È costituito il consiglio nazionale per la tutela della ceramica artistica e tradizionale, denominato «Consiglio nazionale ceramico», con il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale della ceramica artistica e tradizionale italiana.

## 2. Il Consiglio:

a) individua, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti locali interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale, rispondente alle caratteristiche di cui all'articolo 2;

b) definisce ed approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;

c) designa, sentita la regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare, di cui all'articolo 4;

d) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione, con la procedura adottata per la formazione degli stessi;

e) esamina i ricorsi di cui all'articolo 4 e adotta le decisioni ritenute opportune;

f) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;

g) collabora alle iniziative di studio e promozionali dirette a conseguire il miglioramento della ceramica artistica e tradizionale e una più estesa divulgazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni ed i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione, da tenersi periodicamente, alternativamente in una località ceramica del Sud ed in una del Nord;

h) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana, opportunamente coordinando la propria azione con quella delle regioni, dello Stato, dei consorzi od enti ceramici e di ogni altro ente od organismo interessato;

i) svolge gli altri compiti che vengano ad esso affidati, per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni, il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

## Art. 10.

*(Composizione del Consiglio nazionale  
ceramico).*

1. Il Consiglio nazionale ceramico è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede.

2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:

*a)* sette membri in rappresentanza degli organi centrali dello Stato, di cui:

1) due membri in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) due membri in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

*b)* tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche da designare dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni;

*c)* dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale;

*d)* sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni montani di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM).

3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *d)*, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre

rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta, nonchè due rappresentanti del o dei comuni della zona stessa.

5. Sui ricorsi di cui all'articolo 9, lettera e), il Consiglio decide previo parere delle regioni e del comune sul cui territorio si svolge l'attività lavorativa.

6. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore, sotto il profilo artistico, scientifico e giuridico.

7. La prima costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Il Consiglio nazionale è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, semprechè sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

#### Art. 11.

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. Il Consiglio nazionale, entro sei mesi dal suo insediamento:

a) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;

b) elabora il regolamento previsto dall'articolo 6, che viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro trenta giorni il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se intende formulare osservazioni le trasmette al Consiglio nazionale, che si pronuncia in proposito.

3. Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonchè a quelle per l'istituzione ed il funzionamento dei registri provinciali degli operatori di ceramica artistica e tradizionale, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.

## Art. 12.

*(Finanziamento)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988-1989-1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria.

4. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.